Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 191 del 30 luglio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 30 luglio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 19 luglio 1962, n. **959**.

Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 luglio 1962, n. 959.

Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso il Ministero delle finanze sono istituite le seguenti direzioni generali:

Direzione generale per gli studi di legislazione comparata e le relazioni internazionali;

Direzione generale del contenzioso;

Direzione generale della meccanizzazione e dei servizi speciali.

Art. 2.

I ruoli organici del personale dipendente dal Ministero delle finanze sono stabiliti nei quadri annessi alla presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, l'equiparazione fra le qualifiche contemplate nei predetti ruoli organici e quelle previste dagli articoli 153, 171 180, 188 e 195 dello stesso testo unico è effettuata, ove occorra, in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

Art. 3.

Il personale delle carriere di concetto, istituite con la presente legge, svolge i compiti di carattere amministrativo-contabile previsti dai rispettivi ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati.

Il ruolo dei contabili doganali di cui all'annesso quadro 11 è istituito per i servizi di cassa e di contabilità delle dogane e per quelli dei magazzini doganali e di proprietà privata. I contabili doganali sono agenti contabili dell'Amministrazione finanziaria e sono soggetti alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

Gli operatori tecnici aggiunti e gli operatori tecnici di 2ª e di 1ª classe disimpegnano mansioni di operatori di macchine di ufficio.

La nomina ad operatore tecnico aggiunto si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso per esami, che comprendono, oltre a due prove scritte ed una orale, due prove pratiche obbligatorie, una di dattilografia ed una sui mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.

Gli operatori tecnici di 1ª e 2ª classe partecipano, unitamente agli archivisti ed applicati, ai concorsi per esami e agli scrutini per merito comparativo per la promozione a primo archivista della stessa carriera esecutiva.

Art. 5.

L'indennità di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa — con le modalità ivi previste — a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparati grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici, elettrocontabili e per la bollatura a punzone dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze.

Art. 6.

Gli ispettori superiori per i servizi della finanza locale sono nominati, a domanda, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati che rivestono la qualifica di direttore di sezione od equiparata nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione centrale delle finanze, dell'Amministrazione civile dell'interno, delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione centrale del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, nonchè tra gli impiegati che rivestono una corrispondente qualifica direttiva nelle carriere speciali dei Ministeri delle finanze, del tesoro e dell'interno. Si osservano le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la nomina degli impiegati appartenenti a ruoli di Amministrazioni diverse da quella finanziaria.

Art. 7.

All'articolo 255 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, è aggiunto il seguente comma:

« Lo statistico consegue la promozione a statistico superiore, a statistico capo e ad ispettore generale statistico, senza esami, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico superiore e sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico capo ».

Art. 8.

L'articolo 257 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« La qualifica equiparata a direttore di divisione nel ruolo ad esaurimento della carriera direttiva del servizio tecnico agrario è conferita, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, al direttore agrario che abbia compiuto, in qualifiche equiparate a direttore di sezione, sei anni di effettivo servizio.

La successiva qualifica equiparata ad ispettore generale è conferita, con le stesse modalità, al direttore agrario che abbia compiuto nella qualifica equiparata a direttore di divisione otto anni di effettivo servizio ».

Art. 9.

L'incarico di ispettore generale delle Intendenze di finanza è conferito con decreto del Ministro per le finanze, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, ad intendenti che, durante la loro carriera, siano stati titolari o reggenti di sede per almeno tre anni.

Con le stesse modalità si provvede alla cessazione dall'incarico.

Art. 10.

Le funzioni di dirigenza dei compartimenti doganali di ispezione, degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e imposte indirette sugli affari sono conferite, con decreto del Ministro per le finanze, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, a titolo d'incarico, ad ispettori generali e qualifiche equiparate dei corrispondenti ruoli.

Con le stesse modalità si provvede alla cessazione dall'incarico.

Art. 11.

Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature d'ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi o alle altre incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.

La nomina ad agente tecnico si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La nomina alla qualifica di custode di immobili demaniali si consegue con le modalità stabilite dall'articolo 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'espletamento dei servizi di custodia e portierato degli stabili di proprietà dello Stato è regolato da appositi disciplinari di servizio stabiliti per ciascun immobile demaniale sottoposto a vigilanza o custodia. Il disciplinare regola fra l'altro:

a) gli obblighi di servizio del custode;

b) l'uso gratuito dell'alloggio di servizio;

c) la sostituzione del custode, in caso di sua temporanea assenza od impedimento, con persona di famiglia.

Art. 13.

La nomina alla qualifica di traduttore nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali si consegue mediante pubblico concorso per esami.

Le qualifiche equiparate ad assistente capo ed assistente superiore sono conferite, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, al traduttore che abbia compiuto nella qualifica immediatamente inferiore sei anni di effettivo servizio.

Art. 14.

Per l'ammissione agli scrutini per le promozioni alle qualifiche equiparate a quelle eventualmente rivestite prima del passaggio nel ruolo dei conservatori dei registri immobiliari è considerata utile l'anzianità già posseduta nelle qualifiche equiparate dei ruoli di provenienza.

Art. 15.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i posti di ispettore capo del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale sono soppressi e gli impiegati che li ricoprivano sono collocati nel ruolo del personale amministrativo della carriera stessa con la qualifica di direttore di divisione;

b) gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione, che provengano dalla qualifica di statistico o che tale qualifica rivestano attualmente, sono collocati nel ruolo degli statistici della carriera predetta;

c) l'agente agronomo del ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per il personale del servizio tecnico agrario, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, è collocato nel ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale;

d) gli impiegati del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto per il personale di ragioneria, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, sono collocati nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

e) gli impiegati del ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva per il personale del servizio tecnico agrario, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, sono collocati nel ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

f) gli impiegati del ruolo ad esaurimento del personale della carriera ausiliaria, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, sono collocati nel ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

g) gli impiegati dei ruoli aggiunti di cui alle tabelle XIII, XIV e XV dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, modificate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1304, sono collocati nei corrispondenti ruoli organici del personale del Ministero delle finanze;

h) gli impiegati inquadrati nei posti aggiunti di cui alle tabelle VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, o già inquadrati in uno di tali posti e successivamente promossi in soprannumero alle qualifiche superiori ai sensi dell'articolo 9, quarto comma, dello stesso decreto, sono collocati nei posti organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge.

Gli impiegati di cui al comma precedente conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica acquisite e sono collocati nei ruoli o nei posti previsti dal comma medesimo con la stessa qualifica o con la qualifica equiparata a quella già ricoperta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità in questa ultima qualifica.

Art. 16.

Gli impiegati con qualifica *ad personam* previsti dall'articolo 198 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere collocati, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nei corrispondenti ruoli previsti dagli annessi quadri 6, 7 e 8, a decorrere dalla predetta data, conservando l'anzianità di carriera e la qualifica acquisita e prendendo posto dopo l'ultimo degli impiegati appartenenti alla qualifica nella quale vengono inquadrati.

Il collocamento di cui al comma precedente si opera prescindendo dal parere del Consiglio di amministrazione se l'impiegato con qualifica *ad personam* ha riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo di « ottimo ».

Gli impiegati di cui ai precedenti commi non possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a quando non avrannno raggiunto la anzianità prescritta per la promozione medesima gli impiegati di pari qualifica che li precedono nell'ordine di ruolo.

Art. 17.

Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, possono essere trasferiti, a loro domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti carriere del ramo dell'Amministrazione finanziaria presso il quale prestano servizio.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il trasferimento ha effetto dalla data medesima.

Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'alimentazione che prestino servizio all'entrata in vigore della presente legge presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui al primo comma del presente articolo, possono presentare la domanda prevista dallo stesso comma entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del loro inquadramento nei ruoli ad esaurimento predetti.

Il collocamento nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria degli impiegati di cui all'articolo 15 è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze. In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo la anzianità nella qualifica già ricoperta. Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per le promozioni alle qualifiche dei nuovi ruoli corrispondenti a quelle previste dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo.

Art. 18.

Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di metà delle vacanze successive.

Art. 19.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili dopo gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti nelle qualifiche di primo segretario, segretario principale e segretario capo delle carriere di concetto e qualifiche equiparate, previste negli annessi quadri 9 e 10 (ruolo del personale amministrativo-contabile); 11 (ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione); 12 e 13 (ruolo dei cassieri degli uffici del registro) possono essere conferiti per non oltre la metà, a domanda e su conforme parere del Consiglio di amministrazione, agli impiegati di qualifica equiparata dei ruoli organici delle carriere di concetto del Ministero delle finanze.

Con le stesse modalità, sono conferiti, per non oltre un quarto, agli impiegati di qualifica equiparata dei ruoli organici ed aggiunti delle carriere previste dal comma precedente, i posti disponibili nelle qualifiche di vice segretario, segretario aggiunto e segretario o qualifiche equiparate.

Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; i conseguenti trasferimenti di ruolo hanno effetto dalla data medesima.

Gli impiegati che ottengono il trasferimento sono iscritti nel nuovo ruolo secondo l'anzianità acquisita nella qualifica di provenienza e nell'ordine seguente:

1) impiegati provenienti dai ruoli organici;
2) impiegati provenienti dai ruoli aggiunti.

Art. 20.

Nella prima applicazione della presente legge i tre quarti dei posti complessivamente disponibili, dopo gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti, in ciascuna delle carriere di concetto previste negli annessi quadri 9, 10 (ruolo del personale amministrativo-contabile), 11 (ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione), 12 e 13 (ruolo dei cassieri degli uffici del registro) sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della corrispondente carriera esecutiva dello stesso ramo della Amministrazione finanziaria che siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dello esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi d'istituto dell'Amministrazione di appartenenza. La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, la anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Salve le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impiegati previsti nell'articolo 19, che provengono da un ruolo organico della carriera esecutiva dello stesso ramo di Amministrazione finanziaria, al quale appartiene la carriera di concetto in cui conseguono l'inquadramento.

Art. 21.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, prestino servizio presso gli uffici dell'Amministrazione stessa almeno dal 12 aprile 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, sono collocati con la qualifica di diurnisti, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento.

Art. 22.

Nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere della Amministrazione finanziaria, un terzo dei posti messi a concorso è riservato, prescindendosi dal limite di età, al personale indicato nel precedente articolo che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia, con qualunque denominazione, prestato servizio presso gli uffici della Amministrazione stessa per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente.

La predetta riserva è elevata a due terzi nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nella prima attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dall'articolo 27.

Art. 23.

Il rapporto di lavoro tra il conservatore dei registri immobiliari e il personale da questi assunto, a suo carico, ai sensi delle vigenti disposizioni, per i servizi di copiatura, è soggetto alle norme relative al contratto d'impiego privato.

Sono estese al personale predetto le disposizioni di cui all'articolo 22.

Art. 24.

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale e non ricorrenti, l'Amministrazione può procedere ad assunzioni di personale straordinario per mansioni esecutive ed ausiliarie, nei limiti dei contingenti da stabilirsi di volta in volta con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro.

Tale personale può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni e cessa di diritto dal servizio al compimento di detto periodo.

Al personale assunto ai sensi del primo comma compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento previdenziale e quello economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo di 3ª e 4ª categoria.

Non è ammessa alcun'altra assunzione di carattere eccezionale in qualsivoglia altra forma e con qualsiasi altro tipo di retribuzione.

Art. 25.

Per le esigenze conseguenti alle operazioni di formazione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di reclutare operai canneggiatori con contratto di diritto privato per la durata non superiore a novanta giorni.

Art. 26.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti vacanti nelle qualifiche di ispettore generale e di ispettore capo per i servizi della finanza locale sono conferiti, per non oltre due terzi, a domanda, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, ad impiegati di uno dei ruoli organici indicati nell'articolo 6, che rivestono qualifica equiparata.

Art. 27.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibi nella qualifica di agente tecnico e messi a concorso ai sensi dell'articolo 11, sono riservati per metà:

a) agli impiegati dei ruoli organici ed aggiunti delle carriere del personale ausiliario del Ministero delle finanze;

b) agli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza con almeno cinque anni di servizio e con età non superiore ai quarantacinque anni;

c) ai salariati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, per almeno un anno, lodevole servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria con compiti corrispondenti a quelli della qualifica a cui aspirano;

d) al personale indicato nel precedente articolo 21.

Art 28.

Nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali sono soppresse le qualifiche di computista capo, computista principale, primo computista e computista. Coloro che le rivestono assumono, dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente le corrispondenti qualifiche di assistente capo, assistente principale, primo assistente e assistente.

Art. 29.

Al personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura assunto alle dipendenze del Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27 e 46 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

Al suddetto personale si applicano, inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 31 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Art. 30.

I posti conferiti in soprannumero nella qualifica di assistente principale e disegnatore principale nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, in applicazione degli articoli 361, sesto e settimo comma, 363 e 377 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, sono riassorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro nomina alla qualifica superiore.

Art. 31.

Gli aiutanti ed i custodi idraulici sono collocati, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del demanio, con le seguenti qualifiche:

a) di assistente idraulico, gli aiutanti idraulici con almeno dieci anni di lodevole servizio;

b) di assistente idraulico aggiunto, gli aiutanti idraulici con meno di dieci anni di lodevole servizio ed i custodi idraulici con almeno tre anni di lodevole servizio;

c) di vice assistente idraulico, i custodi idraulici con meno di tre anni di lodevole servizio.

Sono altresì collocati nella qualifica di vice assistente idraulico, con le modalità stabilite dal precedente comma, gli addetti, con mansioni di custodia, ai Canali Cavour e dell'Antico Demanio, nominati operai permanenti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, o che a tale qualifica perverranno per effetto delle disposizioni medesime.

Il ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica del demanio è conservato ad esaurimento.

Nel ruolo stesso rimangono inquadrati gli aiutanti e custodi idraulici che non conseguano il collocamento nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti idraulici.

Nel ruolo ad esaurimento di cui al terzo comma le promozioni ad aiutante idraulico possono essere conferite nel limite di un posto di aiutante idraulico per ogni dieci custodi idraulici.

Nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del demanio sono tenuti vacanti altrettanti posti quanti sono quelli coperti nel corrispondente ruolo ad esaurimento del personale ausiliario.

Art. 32.

I custodi degli immobili demaniali, nominati incaricati provvisori ai sensi degli articoli 16 e 17 delle istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvate con decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere collocati, a loro domanda e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella qualifica di custode di immobili demaniali di cui all'annesso quadro 22.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il collocamento ha effetto dalla data medesima.

Il collocamento di cui ai commi precedenti viene disposto in base a graduatoria formata dal Consiglio di amministrazione tenendo conto dell'anzianità di servizio e dei titoli di merito posseduti da ciascun incaricato provvisorio proposto per il collocamento medesimo.

Con le stesse norme e modalità possono essere collocati nella qualifica di custode degli immobili demaniali coloro che da almeno tre anni svolgono le relative funzioni in base ad incarico conferito con disciplinare di servizio.

Art. 33.

Nella prima applicazione della presente legge, tutti i posti pervisti per il ruolo dei contabili doganali sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati della carriera esecutiva delle dogane, con qualifica non inferiore ad ufficiale, che siano provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso a vice ispettore di dogana o abbiano svolto, per almeno cinque anni, anche se in più periodi, le funzioni di capo dogana o di cassiere o di magazziniere. Si prescinde dal titolo di studio per il personale in servizio da data anteriore al 1° dicembre 1923.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal comma precedente, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nel ruolo dei contabili doganali non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica posseduta nella carriera di provenienza.

Il personale inquadrato nel ruolo dei contabili doganali ai sensi del presente articolo conserva per intero, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Art. 34.

Nella prima applicazione della presente legge, un quarto dei posti disponibili complessivamente nelle qualifiche iniziali di cui ai quadri 14, 15, 16, 17, 18 e 19 possono essere conferiti in base a graduatorie di merito formate dal Consiglio di amministrazione, al personale del ruolo organico della corrispondente carriera ausiliaria dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria, in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle carriere esecutive.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Amministrazione di appartenenza. La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della carriera direttiva della Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

Agli effetti della progressione di carriera il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, la anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Art. 35.

Nella prima applicazione della presente legge i commessi della carriera del personale ausiliario delle dogane sono inquadrati, ove occorra anche in soprannumero, nella qualifica di commesso di dogana del ruolo del personale delle dogane di cui all'annesso quadro 23

Con le modalità di cui al precedente comma, sono inquadrati nella qualifica di commesso di dogana i destinatari dei posti di commesso in conseguenza dei conferimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Nella prima applicazione della presente legge, tutti i posti previsti per il ruolo dei coadiutori delle conservatorie dei registri immobiliari sono conferiti con le modalità stabilite nell'articolo 20.

Art. 37.

Salve le riserve disposte con la presente legge, l'Amministrazione ha facoltà di conferire non oltre un quinto dei posti recati in aumento nei ruoli di cui ai quadri annessi agli idonei dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali dei ruoli stessi, indetti posteriormente al 1° luglio 1958, secondo un'unica graduatoria formata, in base al punteggio conseguito, fra tutti gli idonei dei concorsi medesimi.

Art. 38.

Salva l'applicazione del disposto del precedente articolo 15, gli impiegati, che alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono una qualifica non prevista per i ruoli di appartenenza nei quadri annessi alla legge stessa, assumono la qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio di cui sono provvisti.

Art. 39.

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio.

Per la effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi.

Art. 40.

Gli impiegati del ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale, la cui promozione a consigliere di 1ª classe sia stata riportata a tutti gli effetti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1961, n. 712, a data anteriore alla entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono ammessi a godere dei benefici previsti dall'articolo 6 della predetta legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Art. 41.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62, in lire 1.500 milioni, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle entrate derivanti dalla legge 9 novembre 1961, n. 1233.

All'onere di lire 7.100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1962-63, sarà provveduto con pari riduzione del fondo iscritto nello stanziamento della spesa del Ministero del tesoro, parte ordinaria, dell'esercizio medesimo, destinato a fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 19 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

QUADRO N. 1

CARRIERE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttori generali . .	11
670	Ispettori generali . . .	(*a*) (*b*) 55
500	Direttori di divisione . . .	125
402	Direttori di sezione . . .	180
325	Consiglieri di 1ª classe . . .	
271	Consiglieri di 2ª classe . .	445
229	Consiglieri di 3ª classe .	
		816

RUOLO DEL PERSONALE ISPETTIVO PER I SERVIZI DELLA FINANZA LOCALE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettori generali	4
500	Ispettori capi	7
402	Ispettori superiori	14
		25

RUOLO DEGLI STATISTICI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale statistico	
500	Statistico capo	2
402	Statistico superiore .	
325	Statistico	
		2

(*a*) Di cui uno per la direzione dei servizi del lotto e lotterie ed uno per la direzione dei servizi amministrativi del Comando generale della Guardia di finanza.

(*b*) Oltre a cinque posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, da riassorbire, con le normali vacanze, in ragione di un quinto per ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1963.

RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO AGRARIO

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
500	Direttore agrario	1
		1

QUADRO N. 2

CARRIERA DIRETTIVA DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettori generali . .	7
	Intendenti .	92
500	Intendenti aggiunti . .	121
402	Vice intendenti . .	298
325	Consiglieri di 1ª classe .	
271	Consiglieri di 2ª classe . .	882
229	Consiglieri di 3ª classe . . .	
		1.400

QUADRO N. 3

CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettori generali . .	(*a*) 50
500	Ingegneri capi .	(*b*) 100
402	Ingegneri superiori .	130
325	Primi ingegneri .	200
271	Ingegneri . .	
		480

(*a*) Compreso un posto per l'amministratore generale dei canali demaniali di irrigazione (Canali Cavour).
(*b*) Compreso un posto per il vice direttore della Zecca.

QUADRO N. 4

CARRIERE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

RUOLO DEL PERSONALE DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
670	Direttore dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette . . .	1
	Ispettori generali chimici	12
500	Chimici capi	40
402	Chimici superiori	40
325	Primi chimici	(*a*) 77
271	Chimici	
		170

(*a*) Compresi due posti per i servizi della Zecca e due posti per quelli del Provveditorato generale dello Stato.

RUOLO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettori generali	13
500	Ingegneri capi e ispettori capi	40
402	Ingegneri superiori	40
325	Primi ingegneri	77
271	Ingegneri	
		170

QUADRO N. 5

CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

RUOLO DELLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
670	Conservatori capi	15
500	Conservatori superiori	22
402	Conservatori di 1ª classe	28
325	Conservatori di 2ª classe	32
		97

QUADRO N. 6

CARRIERA SPECIALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
	CARRIERA DIRETTIVA	
670	Ispettori generali, Ispettori compartimentali e Direttori capi	(a) 52
500	Direttori di 1ª classe e Ispettori capi	190
402	Direttori di 2ª classe e Ispettori superiori	505
325	Vice direttori e Ispettori principali	645
		1.392
	CARRIERA DI CONCETTO	
271	Ispettori	1.848
229	Ispettori aggiunti	
202	Vice ispettori	
		3.240

(a) Oltre a cinque posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, da riassorbire, con le normali vacanze, in ragione di un quinto per ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1963.

QUADRO N. 7

CARRIERA SPECIALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
	CARRIERA DIRETTIVA	
670	Ispettori compartimentali e Direttori capi	(a) 81
500	Direttori di 1ª classe e Ispettori capi	340
402	Direttori di 2ª classe e Ispettori superiori	830
325	Vice direttori e Ispettori	1.090
		2.341
	CARRIERA DI CONCETTO	
271	Procuratori	2.710
229	Procuratori aggiunti	
202	Vice procuratori	
		5.051

(a) Oltre a otto posti con carattere di temporaneità in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, da riassorbire, con le normali vacanze, in ragione di un quinto per ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1963.

QUADRO N. 8

CARRIERA SPECIALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
	CARRIERA DIRETTIVA	
670	Ispettori compartimentali e Direttori capi	(a) 83
500	Direttori di 1ª classe e Ispettori capi	315
402	Direttori di 2ª classe e Ispettori superiori	800
325	Vice direttori e Ispettori	920
		2.118
	CARRIERA DI CONCETTO	
271	Procuratori	2.362
229	Procuratori aggiunti	
202	Vice procuratori	
		4.480

(a) Oltre a otto posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, da riassorbire, con le normali vacanze, in ragione di un quinto per ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1963.

QUADRO N. 9

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretari capi	8
402	Segretari principali	40
325	Primi segretari	72
271	Segretari	280
229	Segretari aggiunti	
202	Vice segretari	
		400

QUADRO N. 10

CARRIERE DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
	Ruolo del personale amministrativo-contabile	
500	Segretari capi	8
402	Segretari principali	35
325	Primi segretari	60
271	Segretari	223
229	Segretari aggiunti	
202	Vice segretari	
		326
	Ruolo del personale tecnico	
500	Geometri capi	100
402	Geometri principali	306
325	Primi geometri	694
271	Geometri	2.350
229	Geometri aggiunti	
202	Vice geometri	
		3.450

QUADRO N. 11

CARRIERE DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
	Ruolo dei contabili doganali	
500	Contabili capi	4
402	Contabili principali	13
325	Primi contabili	50
271	Contabili	233
229	Contabili aggiunti	
202	Vice contabili	
		300

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DEGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
500	Procuratori capi	11
402	Procuratori principali	49
325	Primi procuratori	72
271	Procuratori	490
229	Procuratori aggiunti	
202	Vice procuratori	
		622

RUOLO DEI CONTABILI DEGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
500	Contabili capi	3
402	Contabili principali	10
325	Primi contabili	20
271	Contabili	167
229	Contabili aggiunti	
202	Vice contabili	
		200

QUADRO N. 12

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
500	Contabili capi	6
402	Contabili principali	20
325	Contabili superiori	40
271	Primi contabili	334
229	Contabili	
202	Vice contabili	
		400

QUADRO N. 13

CARRIERE DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

RUOLO DEI CASSIERI DEGLI UFFICI DEL REGISTRO

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
500	Cassieri capi	30
402	Cassieri principali	100
325	Cassieri superiori	230
271	Primi cassieri	1.640
229	Cassieri	
202	Vice cassieri	
		2.000

RUOLO DEI COADIUTORI DELLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
500	Coadiutori capi	15
402	Coadiutori principali	45
325	Coadiutori superiori	80
271	Coadiutori	285
229	Coadiutori aggiunti	
202	Vice coadiutori	
		425

QUADRO N. 14

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
325	Assistenti tecnici	25
271	Archivisti capi	200
229	Primi archivisti e assistente alla vigilanza	425
202	Archivisti	1.450
180	Applicati	
157	Applicati aggiunti	
202	Operatori tecnici di 1ª classe	500
180	Operatori tecnici di 2ª classe	
157	Operatori tecnici aggiunti	
		2.600

CAPO UFFICIO CIFRA E TELEGRAFO

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
271	Capo ufficio cifra e telegrafo	1
		1

RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO AGRARIO

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
325	Assistente agrario	1
271	Assistenti agrari capi	2
229	Primi assistenti agrari	3
202	Assistente agrario	1
		7

QUADRO N. 15

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
325	Assistenti superiori e disegnatori superiori	260
271	Assistenti capi e disegnatori capi	640
229	Assistenti principali e disegnatori principali	1.200
202	Primi assistenti e primi disegnatori	3.500
180	Assistenti e disegnatori	
		5.600

TRADUTTORE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
271	Traduttore	1
		1

QUADRO N. 16

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL DEMANIO

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
325	Assistenti idraulici superiori	2
271	Assistenti idraulici capi	8
229	Primi assistenti idraulici	35
202	Assistenti idraulici	145
180	Assistenti idraulici aggiunti	
157	Vice assistenti idraulici	
		190

QUADRO N. 17

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

RUOLO DEL PERSONALE DELLE DOGANE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
325	Ufficiali superiori	70
271	Ufficiali capi	200
229	Primi ufficiali	250
202	Ufficiali	700
180	Ufficiali aggiunti	
		1.220

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
325	Preparatori chimici superiori	4
271	Preparatori chimici capi	5
229	Primi preparatori chimici	8
202	Preparatori chimici	33
180	Preparatori chimici aggiunti	
		50

RUOLO DEL PERSONALE DI ARCHIVIO DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
325	Assistente tecnico	1
271	Archivisti capi	4
229	Primi archivisti	5
202	Archivisti	40
180	Applicati	
		50

RUOLO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
325	Ufficiali superiori	58
271	Ufficiali capi	157
229	Primi ufficiali	175
202	Ufficiali	470
180	Ufficiali aggiunti	
		860

QUADRO N. 18

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
325	Assistenti tecnici	60
271	Aiuto procuratori	485
229	Primi archivisti	1400
202	Archivisti	3930
180	Applicati	
157	Applicati aggiunti	
202	Operatori tecnici di 1ª classe	2000
180	Operatori tecnici di 2ª classe	
157	Operatori tecnici aggiunti	
		7.875

QUADRO N. 19

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
	RUOLO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DEL REGISTRO	
325	Assistenti tecnici	60
271	Aiuti procuratori	210
229	Primi archivisti	950
202	Archivisti	2.850
180	Applicati	
157	Applicati aggiunti	
202	Operatori tecnici di 1ª classe	1.300
180	Operatori tecnici di 2ª classe	
157	Operatori tecnici aggiunti	
		5.400
	RUOLO DEL PERSONALE DELLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI	
325	Assistenti tecnici	15
271	Aiuti conservatori	60
229	Primi archivisti	200
202	Archivisti	855
180	Applicati	
157	Applicati aggiunti	
202	Operatori tecnici di 1ª classe	200
180	Operatori tecnici di 2ª classe	
157	Operatori tecnici aggiunti	
		1.330

QUADRO N. 20

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
	RUOLO DEL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE	
180	Commessi capi	1
173	Commessi	105
159	Uscieri capi	794
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		900
	RUOLO DEL PERSONALE TECNICO ADDETTO AGLI UFFICI FINANZIARI	
173	Agenti tecnici capi	65
159	Agenti tecnici	255
		320

RUOLO AD ESAURIMENTO
DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO AGRARIO

180	Sorveglianti capi	4
173	Sorveglianti di 1ª classe	7
159	Sorveglianti di 2ª classe	1
151	Sorveglianti di 3ª classe	
		12

QUADRO N. 21

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
173	Commessi	92
159	Uscieri capi	508
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		600

QUADRO N. 22

CARRIERA AUSILIARIA DEL PERSONALE DEI CUSTODI DEGLI IMMOBILI DEMANIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
156	Custodi di immobili demaniali	265

QUADRO N. 23

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
	RUOLO DEL PERSONALE DELLE DOGANE	
173	Primi commessi di dogana	50
159	Commessi di dogana	1.150
151	Commessi aggiunti di dogana	
		1.200
	RUOLO DEL PERSONALE FEMMINILE DELLE DOGANE	
159 151	Visitatrici doganali	200
	RUOLO DEL PERSONALE DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE	
173	Commessi tecnici capi	20
159	Commessi tecnici	50
		70
	RUOLO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE	
173	Commessi	10
159	Uscieri capi	140
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		150

QUADRO N. 24

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
173	Commessi	50
159	Uscieri capi	650
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		700

QUADRO N. 25

CARRIERE AUSILIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
	RUOLO DEL PERSONALE TECNICO	
173	Bollatori capi	25
159	Bollatori	46
		71
	RUOLO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DEL REGISTRO	
173	Commessi	51
159	Uscieri capi	459
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		510
	RUOLO DEL PERSONALE DELLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI	
173	Commessi	15
159	Uscieri capi	145
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		160

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151171) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.